



4047.13

19 FEB 2013

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 16905/2010

**SEZIONE LAVORO**

Cron. 4047

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. PAOLO STILE - Presidente - Ud. 27/11/2012
- Dott. PIETRO VENUTI - Rel. Consigliere - PU
- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Consigliere -
- Dott. LUCIA TRIA - Consigliere -
- Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 16905-2010 proposto da:  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del  
Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI  
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,  
che lo rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

**contro**

2012

4011

CACCAVELLA RAFFAELE CCCREL49B25G312B, FRONGILLO  
PASQUALINA FRNPQL39L70F5662, LOMBARDI MARIO  
LMBMRA38MOG822Q, ZIMABALETTI DARIO ZMBDRA64T02E472F,  
DURANTI LAURA DRNLRA67H45G418S, BARONE ALESSANDRA

BRNLSN67A48C351D, elettivamente domiciliati in ROMA,  
FORO TRAIANO 1-A, presso lo studio dell'avvocato SATTA  
FILIPPO, che li rappresenta e difende unitamente agli  
avvocati ABBAGNALE MASSIMO, ROMANO ANNA, GERMANO  
SCARAFIOCCA, giusta delega in atti;

- *controricorrenti* -

*nonchè contro*

TALINI RICCARDO, DI GIACOMO CAROLINA, FABIANI CLAUDIA,  
BRIZZI PAOLA;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 46/2010 della CORTE D'APPELLO  
di FIRENZE, depositata il 26/01/2010 r.g.n. 896/06;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 27/11/2012 dal Consigliere Dott. PIETRO  
VENUTI;  
udito l'Avvocato SATTA FILIPPO;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il  
rigetto del ricorso. —————→



### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 15 gennaio 2010, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato il Ministero della Giustizia a corrispondere, relativamente agli anni 2001, 2002 e 2003, a Caccavella Raffaele e agli altri litisconsorti indicati in epigrafe, le somme per ciascuno di essi indicate in sentenza, a titolo di percentuale del 15% sui crediti recuperati dall'Erario sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate per effetto della vendita dei corpi di reato (art. 122 d.p.r. n. 1229/59).

Ha osservato la Corte territoriale che per gli anni 1998 e 1999 la legge n. 11 del 2001, art. 1, ha disposto che venisse corrisposto agli ufficiali giudiziari lo stesso importo relativo al 1997, atteso che il nuovo sistema di versamento e riscossione introdotto dal decreto legislativo n. 237 del 1997 aveva creato numerose disfunzioni; che tali disfunzioni erano state confermate dai consulenti tecnici nominati in primo e secondo grado; che non era pensabile che negli anni 2001, 2002 e 2003 non erano stati riscossi crediti erariali per multe, spese di giustizia e vendita di corpi di reato; che doveva pertanto procedersi, in relazione a tali anni, ad una valutazione equitativa, facendo riferimento agli importi percepiti dagli ufficiali giudiziari nel 1997; che pur avendo introdotto il CCNL di settore del 2002, a decorrere dal secondo semestre del 2002, una nuova modalità per determinare la percentuale in questione, ampliando la base di calcolo da quella per circondario a quella nazionale, le difficoltà per tale determinazione non erano venute meno come avevano dato atto i consulenti tecnici nominati in primo e secondo grado, onde anche per il 2002 e per il 2003 doveva farsi riferimento ai compensi percepiti dagli ufficiali giudiziari nel 1997.

Nulla ha liquidato la Corte d'appello per l'anno 2000, atteso che la relativa percentuale era stata riscossa dagli ufficiali giudiziari a seguito di decreto ingiuntivo.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Ministero sulla base di tre motivi. I dipendenti resistono con controricorso, depositando successivamente memoria ex art. 378 c.p.c.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Ministero ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 122 d.p.r. n. 1229 del 1959.

Dopo aver richiamato la normativa che regola la materia, rileva che le disfunzioni richiamate dalla Corte territoriale ai fini della determinazione della percentuale in questione hanno riguardato un periodo circoscritto; che tali disfunzioni hanno indotto il legislatore alla emanazione della legge n. 11 del 2001, la quale ha disposto in favore del personale UNEP, per gli anni 1998 e 1999, il pagamento della percentuale in misura forfetaria, e cioè nella stessa misura corrisposta al medesimo titolo per l'anno 1997; che successivamente l'Amministrazione ha introdotto un nuovo modello (B23), che ha sostanzialmente eliminato le disfunzioni; che per gli anni 2000 e seguenti la gestione del capitolo del bilancio relativo al pagamento della percentuale agli ufficiali giudiziari è passata al Ministero della Giustizia, che, acquisiti i dati relativi agli importi riscossi da ciascun ufficio giudiziario, per come comunicati dall'Agenzia delle Entrate, ha predisposto il pagamento a mezzo dell'emissione di ordini di accreditamento a favore dei Presidenti delle Corti di appello dei singoli distretti; che il CCNL di settore del 2002 ha innovato, con decorrenza dal secondo bimestre, il precedente sistema, stabilendo che la percentuale in questione viene distribuita su base nazionale tra tutti gli ufficiali giudiziari, secondo i criteri ivi indicati; che erano dunque censurabili le argomentazioni della sentenza impugnata che, riformando la sentenza di primo grado, aveva accolto le richieste dei dipendenti, procedendo alla liquidazione equitativa.

2. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando omessa e insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, deduce che, contrariamente a quanto affermato dal giudice d'appello, non è sorprendente il fatto che le somme introitate dall'Erario negli anni dal 2000 al 2003 fossero di gran lunga inferiori a quelle rimosse in precedenza. Ciò è stato infatti determinato dalla depenalizzazione dei reati minori, dalla riforma del sistema sanzionatorio di cui alla legge 205/99, art. 1; dal ritardo con cui i concessionari della riscossione hanno avviato le procedure di recupero dei crediti dovuti all'Erario, molti dei quali erano anche prescritti.

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.

phm7

Si addebita alla sentenza impugnata di non aver considerato che l'onere della prova del diritto azionato grava sul creditore che agisce in giudizio, il quale deve dimostrare i fatti posti a fondamento della pretesa.

Nella specie il fatto costitutivo del diritto azionato era costituito dall'avvenuta riscossione di determinate somme da parte dell'Erario sulle quali calcolare la percentuale spettante agli ufficiali giudiziari. Il Ministero, a sua volta, doveva viceversa dimostrare di aver provveduto al pagamento di tale percentuale, ciò che nella specie era avvenuto.

4. Tutti i predetti motivi, che in ragione della loro connessione vanno trattati congiuntamente, non sono fondati.

Nel sistema delineato dal d.p.r. n. 1229 del 1959 la percentuale spettante agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dall'Erario sui campioni civili, penali e amministrativi e sulle somme introitate per effetto della vendita dei corpi di reato veniva liquidata dall'Ufficio del Registro con le norme stabilite dalla legge 8 agosto 1895 n. 556 e successive modificazioni, attraverso un collaudato meccanismo di individuazione e controllo delle relative partite di credito.

Con l'entrata in vigore del d. lgs. 9 luglio 1997 n. 237, recante "*Modifiche alla disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari*", è stato soppresso il servizio di cassa degli uffici del registro e la gestione del capitolo di bilancio utilizzato per il pagamento della percentuale agli ufficiali giudiziari è stata trasferita al Ministero della Giustizia che, acquisiti i dati delle riscossioni affluite all'Erario in relazione ad ogni singolo ufficio giudiziario, così come comunicati dall'Agenzia delle Entrate, ha predisposto il pagamento a mezzo di emissione di ordini di accreditamento a favore dei Presidenti delle Corti d'Appello.

Come ha dato atto il Ministero ricorrente, il nuovo meccanismo creò delle disfunzioni per le "*difficoltà della messa a regime della riforma*", sicché il legislatore, nel prendere atto di tale situazione, con legge 13 febbraio 2001 n. 11, recante "*Disposizioni in materia di forfetizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari*", dispose che il pagamento della percentuale del 15% di cui all'art. 122 d.p.r. n. 1229 del 1959, relativa agli anni 1998 e 1999, venisse effettuato "*nella misura già corrisposta al medesimo titolo per l'anno 1997*".

Avendo gli ufficiali giudiziari lamentato la perdurante situazione di disfunzione ed incertezza anche relativamente agli anni successivi, venne disposta

dal giudice di primo grado una consulenza tecnica, che ha concluso per l'impossibilità di determinare la base su cui calcolare la percentuale del 15%.

Esiti non soddisfacenti produsse anche la rinnovazione della consulenza disposta dalla Corte territoriale, come si ricava dalle considerazioni finali svolte al riguardo della stessa Corte: *".....non è pensabile che nel corso di un arco di tempo solo convenzionalmente limitato al periodo 2000/2003 il Tribunale di Pistoia, a differenza del 1997 (legislativamente presunto eguale per gli anni 1998 e 1999) non abbia proceduto alla riscossione di alcun importo in ordine alle voci relative ai Campioni di cui sopra.....Non v'è fonte dalla quale risulti che nel detto periodo non sia mai stata effettuata alcuna riscossione di poste relative a quei campioni, mentre non si capisce per quale ragione risultano rimosse solo le partite di carattere penalistico"*.

In tale situazione la Corte territoriale, ritenuto certo il diritto degli Ufficiali giudiziari in quanto comprovato dalle somme (insufficienti) versate dal Ministero in loro favore, ha proceduto, in via equitativa, a liquidare la percentuale in questione, ragguagliandola agli importi percepiti dagli stessi nel 1997 – così come era avvenuto, per legge, per gli anni 1998 e 1999 –, dedotti gli importi liquidati dal Ministero, e ciò sulla scorta dei calcoli effettuati in sede di rinnovazione della consulenza dal c.t.u., al quale era stato conferito l'incarico di procedere a tale determinazione nell'ipotesi – effettivamente accertata dal predetto consulente – in cui vi fossero state delle difficoltà nella identificazione delle partite di credito ovvero *"le voci di credito solitamente rimosse dagli ufficiali giudiziari avessero presentato lacune od anche meri errori di calcolo"*.

Tale criterio la Corte territoriale ha utilizzato sia per il periodo antecedente che per quello successivo all'entrata in vigore del CCNL del 2002, in ordine al quale il c.t.u. aveva pure accertato che, nonostante vi fosse stato *"un ampliamento della base geografica del calcolo, da quella per circondario di Tribunale a quella nazionale, le difficoltà di calcolo non sono venute meno e le condizioni possono ritenersi come riproposte"*.

Alla stregua dei fatti come sopra accertati dal giudice d'appello, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata si sottragga alle censure che le sono state mosse.

E' stato infatti ripetutamente affermato da questa Corte :

- che il ricorso del giudice, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., alla liquidazione equitativa della prestazione dovuta implica un giudizio di merito censurabile in sede di legittimità solo per insussistenza dei presupposti o per vizio di motivazione;
- che l'art. 432 c.p.c. che consente al giudice di procedere alla liquidazione equitativa, pur non derogando al principio dell'onere della prova sancito dall'art. 2967 c.c., trova applicazione allorchè il diritto sia certo ma sia impossibile oppure oggettivamente difficile la determinazione della somma dovuta alla stregua degli elementi acquisiti al processo;
- che il giudice è tenuto a dare congrua ragione del processo logico attraverso il quale perviene sia alla liquidazione equitativa che alla determinazione del *quantum debeatur*, indicando i criteri assunti alla base della decisione.

Nella specie la Corte territoriale è pervenuta alla decisione impugnata attraverso un percorso argomentativo coerente, immuni da vizi ed adeguatamente motivato, onde le censure del Ministero ricorrente sono prive di fondamento.

5. Per mera completezza va evidenziato che una analoga controversia, avente ad oggetto le medesime questioni e vertente tra il Ministero della Giustizia e gli ufficiali giudiziari, è stata recentemente decisa da questa Corte sostanzialmente negli stessi termini (Cass. 11673/12).

6. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio a favore delle parti costituite, come in dispositivo. Nulla per le spese per gli intimati rimasti tali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida a favore dei resistenti in € 50,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Nulla per le spese nei confronti delle parti rimaste intimiate.

Così deciso in Roma il 27 novembre 2012.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

*Palazzo*

IL PRESIDENTE

*Palazzo*

Il Pres. onorario Tribunale  
 Dipartimento di Giustizia  
 19 FEB 2013

*Palazzo*

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta  
del Sig. Sotte in forma legale.

Roma, li 28/3/2013



Il Funzionario Giudiziario  
Mario Romano DE RINZI

N. 1  
DIR  
BOI  
DAI  
IL: :

N. 1 CO  
DIRIT  
BOLLI  
DAL SI  
IL: 21/



N.1 COPIA: Legale  
DIRITTI €: 0  
BOLLI N.: 0  
DAL SIG.: satta  
L: 22/03/2013

Numero: 4047

Anno: 2013

Civile

N.1 COPIA: Legale  
DIRITTI €: 0  
BOLLI N.: 0  
DAL SIG.: satta  
L: 21/03/2013